

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, GEOLOGI, PERITI, PERITI AGRARI, CHIMICI E SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

IL PRESENTE SET INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale);
- b) DIP Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo);
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario;
- d) Informativa privacy;
- e) Questionario;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DEL RELATIVO MODULO DI POLIZZA

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: GIUGNO 2022

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Prodotto: Ingegneri, Architetti, Geometri,
Geologi, Periti, Periti Agrari, Chimici e Società di
Ingegneria

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurato verso Terzi.

È una polizza di responsabilità nella forma "claims made": significa che copre le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza.

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Danni Patrimoniali, Corporali e materiali involontariamente cagionati a Terzi nell'esercizio dell'attività professionale Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Periti, Periti Agrari, Chimici e Società di Ingegneria.

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Sono previste garanzie aggiuntive opzionali valide solo dietro corresponsione di Premio aggiuntivo e richiamate nel Modulo di Polizza con l'indicazione "Operante".

**Che cosa non è assicurato?**

Non sono assicurabili:

- ✗ i soggetti svolgono un'attività professionale diversa da quella indicata in polizza;
- ✗ i professionisti privi di iscrizione all'albo o di abilitazione professionale;
- ✗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questa Polizza, che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui

Per legge, inoltre, non sono considerati Terzi e non sono coperti dalla Assicurazione:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente
- ✗ i rappresentanti legali dell'Assicurato, i suoi amministratori, soci, associati o contitolari, i suoi dipendenti o collaboratori di ogni ordine e grado (salvo che con riferimento alla prestazione di eventuali garanzie RCO), le ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante legale o di cui sia – direttamente od indirettamente – azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile.

**Ci sono limiti di copertura?**

! Le garanzie di Polizza sono prestate nei limiti di indennizzo (c.d. massimale) e al netto della franchigia e/o dello scoperto stabiliti in polizza.

! L'Assicurazione è valida esclusivamente per le Richieste di risarcimento notificate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di validità del contratto, conseguenti o comunque collegate a fatti, errori, omissioni posti in essere non prima del periodo di Retroattività stabilito in Polizza (cd. *Claims Made*).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione ti copre per le attività professionali svolte nei Paesi dell'Unione Europea ed equiparati (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le garanzie di polizza non saranno operanti con riferimento a qualunque Richiesta di risarcimento promossa e che debba essere trattata in via stragiudiziale, di arbitrato o giudiziale, in Paesi diversi dall'Italia. L'Assicurazione opera solamente nel caso in cui (i) l'assicurato e/o il Contraente abbia la residenza e/o sede legale e principale in Italia, e (ii) le richieste di risarcimento siano fatte valere in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio di Polizza si paga alla sottoscrizione della Polizza ed è comprensivo di imposte.

Il pagamento del Premio può essere effettuato tramite assegno bancario, postale o circolare, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale e contante nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata annuale o di anno più frazione. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Il mancato pagamento delle rate successive comporta la sospensione dell'Assicurazione dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata di Premio, sino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta da inviarsi per iscritto con raccomandata, e-mail PEC all'Assicuratore, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza della polizza ed in assenza di richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato durante la vigenza della polizza, la stessa si rinnoverà per ulteriori dodici mesi, purché il contratto non sia gravato da sinistri (sinistri denunciati e/o fatti per i quali ragionevolmente possano derivare richieste di risarcimento) e non siano intervenuti cambiamenti materiali del rischio assicurato.

Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

SOGESSUR S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. Iscrizione I00094

Prodotto: Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Periti, Periti Agrari, Chimici e Società di Ingegneria

Edizione 22/06 (Ultima Edizione Disponibile giugno 2022)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOGESSUR S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC sogessur@pec.it

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento. La Compagnia è soggetta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Il patrimonio netto di Sogessur S.A. risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 133 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 65. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio208 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 132%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 94 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 216%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile all'indirizzo:

https://www.assurances.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/SOGESSUR_SFCR_2020_02.pdf

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Danni patrimoniali, corporali e materiali involontariamente cagionati a Terzi nell'esercizio dell'attività professionale dell'Ingegnere, Architetto, Geometra, Geologo, Perito, Periti Agrari, Chimico e Società di Ingegneria.

Le garanzie sono altresì estese:

- ai Danni patrimoniali cagionati da un membro dello staff/dipendente/collaboratore del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere;
- ai Danni Patrimoniali cagionati dall'Assicurato a Terzi, in conseguenza dell'errata applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni;
- alle Richieste di risarcimento collegate a o comunque derivanti da danneggiamento, perdita o distruzione di documenti quali atti, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma, eccetto il formato elettronico, (escluse le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali), la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, ai suoi predecessori o a terzi dagli stessi incaricati, nell'ambito dell'attività professionale dichiarata;
- ai Danni Patrimoniali cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni;
- ai Danni patrimoniali derivanti dalla responsabilità civile da ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato o da taluna delle persone del cui operato egli sia tenuto a rispondere limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute;
- ai Danni corporali, Danni materiali, e Danni patrimoniali cagionati a Terzi, dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dello Studio Professionale, sia nella sede principale che in eventuali sedi secondarie stabili. Sono compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti del cui fatto l'Assicurato debba rispondere;
- ai danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato in caso di sanzioni fiscali comminate ai Clienti, e riconducibili ad errori od omissioni colposi commessi dall'Assicurato stesso nello svolgimento dell'attività professionale.
- ai Danni patrimoniali derivanti dalla Responsabilità civile verso i prestatori d'opera – dipendenti (RCO)

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

(valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza, o in una apposita Appendice, e dietro versamento del relativo premio)

Garanzia Postuma decennale	In caso di morte, invalidità, pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione definitiva dell'attività per sua libera volontà e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dell'albo professionale per motivi disciplinari), le garanzie si intendono estese alle Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato od ai suoi eredi entro i 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della Polizza, purché riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi durante il Periodo di Assicurazione compresa la Retroattività ma comunque prima della data della morte o della cessazione dell'attività. Per i Danni risarcibili in base alla presente estensione di garanzia, il Limite di Indennizzo indicato nel Modulo di Polizza costituirà la massima esposizione dell'Assicuratore per l'intero periodo di copertura postuma.
Estensione Codice Appalti	Fatti salvi i termini e le condizioni contenuti nella polizza ed in ogni suo allegato e a parziale deroga dell'art. 2.12 esclusioni lett. q), le garanzie possono essere estese agli incarichi assunti in applicazione del d. lgs. 50/2016 (Codice Appalti Pubblici) e ss.mm.ii. a coprire le responsabilità previste all'art.106, commi 9 e 10 del Codice degli Appalti Pubblici nonché le responsabilità derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo da cui possano derivare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico della Stazione Appaltante (in conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 723/2018 e ss.mm.ii.).
Estensione ad interruzione o sospensione di attività	Le garanzie vengono estese alla responsabilità civile dell'Assicurato per Danni patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di Terzi.
Incarichi professionali in regime di "GENERAL CONTRACTOR"	Le garanzie sono estese agli incarichi professionali in regime di "General Contractor" ("chiavi in mano").



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Le garanzie non operano:

- ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato di attività diverse da quelle indicate nel Modulo di polizza;
- ✘ a favore di un Assicurato che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare le attività indicate nel Modulo di Polizza, oppure che sia stato colpito da provvedimento di sospensione, cancellazione dall'albo, revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività, radiazione o licenziamento per giusta causa.
- ✘ In tali casi le garanzie restano sospese in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data di emissione e sino alla data di revoca del provvedimento.
- ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti da azioni dolose o fraudolente dell'Assicurato, e/o dall'esercizio da parte dello stesso di attività abusive, non consentite o non riconosciute dalle Leggi;
- ✘ per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'art.2.8;
- ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
- ✘ per le Richieste di risarcimento derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, ingiuria o diffamazione;
- ✘ quando il Contraente è persona giuridica, per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
- ✘ per Richieste di risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati dal nuovo codice di procedura penale (dpr 22 settembre 1988 n. 447);
- ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti dalla omissione nella stipula o modifica di assicurazioni, ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- ✘ Danni derivanti da un programma per computer o da un insieme di programmi per computer:
 - intenzionalmente progettati o utilizzati per compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o elaborati, o per influenzare le reti e i sistemi informativi e quindi i servizi offerti o accessibili;
 - o utilizzati per errore ma che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o elaborati, o dell'elaborazione, o per influenzare le reti e i sistemi informativi e quindi i servizi offerti o accessibili;
- ✘ Per le Richieste di Risarcimento svolte nei confronti dell'Assicurato da parte di collaboratori, dipendenti e praticanti che si siano avvalsi delle prestazioni dell'Assicurato, salvo che siano state regolarmente fatturate come clienti dell'Assicurato;
- ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;
- ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti da azioni dolose o fraudolente dell'Assicurato, e/o dall'esercizio da parte dello stesso di attività abusive, non consentite o non riconosciute dalle Leggi;
- ✘ per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da *Danni Corporali* determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, salvo quanto previsto agli articoli 2.6 e 2.7;
- ✘ per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da *Danni Materiali*, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, salvo quanto previsto agli articoli 2.3, 2.6 e 2.7;
- ✘ responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di Collaboratori, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso

	<p>l'Assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 2.7. RCO;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ per danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato ma dalle perdite ad essi conseguenti (es. perdita di profitto); ✘ per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ✘ per le Richieste di risarcimento dovute a perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate o contribuite da o derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> ○ radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto nucleare o dalla combustione di combustibile nucleare. ○ le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre pericolose o contaminanti di qualsiasi impianto nucleare, reattore o altro assemblaggio nucleare o componente nucleare di esso. ○ qualsiasi arma o dispositivo che impieghi fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o forza o materia radioattiva. ○ le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose o contaminanti di qualsiasi materia radioattiva. L'esclusione in questa sottoclausola non si estende agli isotopi radioattivi, diversi dal combustibile nucleare, quando tali isotopi vengono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o altri simili scopi pacifici. ○ qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti da qualsiasi responsabilità effettiva o presunta di qualsiasi tipo per qualsiasi pretesa in relazione a perdite o danni direttamente o indirettamente causati da, derivanti da, risultanti da, o conseguenza della natura pericolosa dell'amianto o di qualsiasi materiale contenente amianto in qualsiasi quantità o in qualunque modo connesso o al quale abbia contribuito la presenza di amianto; ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni o perdite causati direttamente o indirettamente da, avvenuti attraverso o in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di proprietà da parte o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale; ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni o perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da, risultanti da o in connessione con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altro causa o evento che concorrono contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno. Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o la minaccia della stessa, di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, che agiscano da soli o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i) o governo(i), impegnato per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere il pubblico, o qualsiasi parte del pubblico, in una situazione di minaccia o costrizione. Questa esclusione riguarda anche perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da, risultanti da o in connessione con qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in qualsiasi modo relativa a qualsiasi atto di terrorismo. Se l'Assicuratore afferma che a causa di questa esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta da questa assicurazione, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione sia ritenuta non valida o inapplicabile, il resto rimarrà pienamente in vigore; ✘ per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlati a materiali, attrezzature, beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'Assicurato; ✘ per le Richieste di Risarcimento relative ad attività in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a fabbricare, costruire, erigere, installare od eseguire lavori di costruzione o ristrutturazione; ✘ per i danni da responsabilità direttamente o indirettamente derivante da, o connesse a,
--	--

	<p>o conseguenti a prodotti geneticamente modificati (OGM).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ per i danni in qualunque modo collegati a ogni presunta o provata responsabilità direttamente o indirettamente derivante dalla Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in qualunque forma e senza alcuna limitazione compresa ma non limitata alla Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) o alla nuova variante della malattia Creutzfeld-Jacob (vCJD); ✘ per qualsiasi responsabilità derivante da o comunque connessi a campi elettromagnetici; ✘ per i Danni Patrimoniali direttamente o indirettamente derivanti da mancata o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità o qualsiasi tipo di energia; ✘ per i danni da responsabilità direttamente o indirettamente derivante da attività di sperimentazione, modifica, acquisizione, preparazione, lavorazione, trattamento, distribuzione, magazzinaggio o applicazione o qualsiasi utilizzazione di materiali di qualunque tipo interamente o parzialmente derivati dal corpo umano (a titolo esemplificativo ma non limitativo: tessuti, cellule, organi, sangue, urine, escrezioni e secrezioni) e ogni derivato o prodotto biosintetico; ✘ per responsabilità derivanti dall'effettuazione di opere ad alto rischio quali: ferrovie, funivie, gallerie, dighe, opere subacquee; ✘ per i Danni Punitivi: non saranno in nessun caso considerati indennizzabili ai termini della presente polizza i c.d. "Danni Punitivi/esemplari/multipli" neanche qualora la condanna derivi da fatti o responsabilità che sarebbero assicurati ai termini della presente polizza; ✘ per le Richieste di risarcimento dovute a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa (sia che tale perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa sia stata subita da un assicurato o da una terza parte) di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causata da, contribuito da, risultante da, derivante da, in connessione o comunque in qualsiasi modo direttamente o indirettamente imputabile a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Coronavirus; e ○ Malattia da coronavirus (COVID-19); e ○ Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2); e ○ qualsiasi mutazione o variazione di 1), 2) o 3) di cui sopra; e ○ qualsiasi malattia infettiva designata o trattata come pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità; e ○ qualsiasi timore o anticipazione di quanto sopra 1), 2), 3), 4) od 5), indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza; ✘ Per le richieste di risarcimento derivanti da danni causati da alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tempeste, valanghe, piogge torrenziali, smottamenti e caduta di oggetti di origine naturale nonché qualsiasi evento riconosciuto come calamità naturale dalla legge. ✘ Per le richieste di risarcimento derivanti dal rilascio di attestazioni e/o asseverazioni così come disciplinato dall'art. 119 del D.L. 34/2020 e successive modifiche ed integrazioni. <p>Sono inoltre escluse le Richieste di risarcimento derivanti dalle sotto riportate attività, salvo che non siano state acquistate le relative estensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ <u>Responsabilità derivanti dall'applicazione del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (vedi Condizioni soggette a pattuizione espressa 4.B);</u> ✘ <u>Responsabilità derivanti da Interruzione o Sospensione di attività (vedi Condizioni soggette a pattuizione espressa Particolare 4.C);</u> ✘ <u>Incarichi professionali derivanti da impegni di General Contractor (vedi Condizioni soggette a pattuizione espressa 4.D).</u>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di Polizza sono prestate nei limiti di indennizzo (c.d. massimale) e al netto della franchigia e/o dello scoperto stabiliti in polizza; di seguito i rispettivi sottolimiti:

- Privacy: € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per anno e per ogni Richiesta di Risarcimento;
- Perdita documenti: € 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione;
- Perdite patrimoniali cagionate a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni: scoperto del 10% (10 per cento) con il minimo di € 3.000,00 (tremila/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- Ingiuria e diffamazione: limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute, entro il limite di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento;
- Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio: € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni Richiesta di risarcimento e per Periodo di Assicurazione; si intendono comunque esclusi:
 - Danni sofferti dall'Assicurato come conseguenza di fuoriuscita d'acqua per guasto o rottura di impianti tecnici idrici, igienici, di riscaldamento;
 - Danni materiali – inclusi i danni cagionati da furto o incendio - a beni che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
 - Danni di qualsiasi natura occorsi in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, elevazione e demolizione;
 - Danni di qualunque natura derivanti dalla circolazione di qualunque veicolo.
- Estensione ad interruzione o sospensione di attività: € 100.000,00 (centomila/00) per Richiesta di risarcimento e per Periodo di assicurazione, e ad uno Scoperto pari al 10% di ogni danno, con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00);
- Responsabilità civile verso i prestatori d'opera – dipendenti (RCO): € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni Richiesta di risarcimento e per Periodo di Assicurazione ed una franchigia pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: L'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi Indennizzo, dovrà darne avviso all'Assicuratore, anche per il tramite di All Risks S.r.l, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>Non prevista</i>
	Gestione da parte di altre imprese: <i>Non prevista</i>
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952, comma 3, del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	All'atto della sottoscrizione del contratto si ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che possono comportare un aggravamento del rischio assicurato. A titolo esemplificativo, l'effettuazione da parte dell'Assicurato di attività non precedentemente dichiarate può comportare aggravamento del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la Perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Valutato il danno, concordato il risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il pagamento del premio – che è comprensivo di imposte nella misura del 22,25% – può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 54 del Regolamento IVASS n. 40 del 04/08/2018 e successive modifiche):</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Intermediario; • ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario l'Assicuratore o l'intermediario in qualità di agente dell'Assicuratore; • contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. <p>Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o rateizzato. È ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso per sinistro da parte dell'Assicuratore, lo stesso restituirà all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La copertura assicurativa ha durata annuale o di un anno più frazione.</p> <p>Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo. In mancanza di disdetta da inviarsi per iscritto con raccomandata, e-mail PEC all'Assicuratore, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza della polizza ed in assenza di richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato durante la vigenza della polizza, la stessa si rinnoverà per ulteriori dodici mesi, purché il contratto non sia gravato da sinistri (sinistri denunciati e/o fatti per i quali ragionevolmente possano derivare richieste di risarcimento) e non siano intervenuti cambiamenti materiali del rischio assicurato.</p>
Sospensione	<p><i>Non prevista.</i></p>



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione	<p>Dopo ogni denuncia di qualunque Richiesta di risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia l'Assicurato che l'Assicuratore hanno facoltà di recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 giorni.</p> <p>In caso di recesso da parte dell'Assicuratore, lo stesso restituirà all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.</p>
--------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato ai professionisti, iscritti al proprio albo/registro professionale se esistente, che svolgono l'attività di Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Periti, Chimici e Società di Ingegneria.



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** Le provvigioni medie riconosciute all'intermediario sono pari al 29% del premio netto
- **costi dei PPI:** non previsti

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it- per posta ordinaria a Sogessur S.A. – Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).</p> <p>00187 Roma Italia Tel.: 800 486661 (dall'Italia), Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero) Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353, E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link: http://www.ivass.it nella sezione Guida ai Reclami</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto assicurativo.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura non è obbligatoria per poter procedere giudizialmente.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

POLIZZA
Responsabilità Civile Professionale
Ingegneri
Architetti
Geometri
Geologi
Periti
Periti Agrari
Chimici
Società di ingegneria

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 22.06

A. Indice

B. GLOSSARIO / DEFINIZIONI	3
1. NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1.1 Validità temporale delle garanzie – Clausola Claims made.....	5
Art. 1.2 Calcolo e pagamento del premio	5
Art. 1.3 Altre <i>assicurazioni</i> – secondo rischio.....	5
Art. 1.4 Dichiarazioni relative alle <i>Circostanze del rischio</i> – Aggravamento e diminuzione	5
Art. 1.5 Casi di Cessazione dell’ <i>Assicurazione</i>	5
Art. 1.6 Recesso in caso di Richiesta di risarcimento	6
Art. 1.7 Durata e Rinnovo dell’Assicurazione	6
Art. 1.8 Oneri Fiscali	7
Art. 1.9 Estensione territoriale	7
Art. 1. 10 Rinvio alle norme di Legge.....	7
Art. 1. 11 Obblighi delle Parti in caso di <i>Richiesta di risarcimento / Circostanza</i>	7
Art. 1.12 Diritto di Surrogazione	7
Art. 1.13 <i>Richieste di risarcimento</i> fraudolente - Clausola risolutiva espressa	8
Art. 1.14 Foro competente.....	8
Art. 1.15 Variazioni e comunicazioni	8
Art. 1. 16 Reclami	8
Art. 1.17 Sanzioni ed embargo	8
2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	10
Art. 2.1 Oggetto della garanzia	10
Art. 2.2 - Privacy.....	10
Art. 2.3 – Perdita di documenti.....	11
Art. 2.4 – Perizie, consulenze e certificazioni	11
Art. 2.5 – Ingiuria e diffamazione.....	11
Art. 2.6 – Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio	11
Art. 2.7 – Responsabilità civile verso i prestatori d’opera – dipendenti (RCO)	12
Art. 2.8 – Sanzioni fiscali	12
Art. 2.9 – Limiti di indennizzo – Franchigia - Scoperto	12
Art. 2.10 – Responsabilità solidale	12
Art. 2.11 – Clausola di raccordo.....	12
Art. 2.12 – Esclusioni	12
3.CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI	16
3.1 Responsabilità solidale (valida esclusivamente per Ingegneri, Architetti, Geometri e Società di Ingegneria)	16
4.CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA	16
4.A Garanzia Postuma decennale (legge 124/2017 cd. Legge sulla concorrenza).....	16

4. B Estensione Codice Appalti	16
4.C Estensione ad interruzione o sospensione di attività	16
4.D Incarichi professionali in regime di “GENERAL CONTRACTOR”	17
ALLEGATO A001	18
CONDIZIONI ADDIZIONALI Polizza di Responsabilità Civile Professionale	18
Chimici Tecnici Laureati o Diplomati Liberi Professionisti	18
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE.....	18
Clausola modificativa dell'Art.2.1 “Oggetto dell'Assicurazione”	18

B. GLOSSARIO / DEFINIZIONI

<i>Assicurato</i>	Il soggetto - identificato nel <i>Modulo Di Polizza</i> - i cui interessi sono protetti dall'Assicurazione. In caso di persona fisica si intende il Professionista indicato nel <i>Modulo Di Polizza</i> ; in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende l'Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel <i>Modulo Di Polizza</i> , i partners, i professionisti associati e tutti i soci e Collaboratori, esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società; si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della <i>Polizza</i> . L' <i>Assicurato</i> deve essere residente o avere sede legale in Italia.
<i>Assicuratore</i>	Sogessur- Société Anonyme – Sede legale: Tour D2 – 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano – Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I00094
<i>Atto Illecito</i>	<p>I. qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, negligenza, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'<i>Assicurato</i> o da persone del cui operato egli debba legalmente rispondere nell'esercizio dell'attività professionale;</p> <p>II. qualsiasi atto doloso o fraudolento compiuto dalle persone del cui operato l'<i>Assicurato</i> debba legalmente rispondere nell'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>Ai fini del contratto di assicurazione, atti Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo <i>Atto Illecito</i>.</p>
<i>Circostanza</i>	<p>I. qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una <i>Richiesta di risarcimento</i> nei confronti dell'<i>Assicurato</i>;</p> <p>II. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'<i>Assicurato</i>, da cui possa originare una <i>Richiesta di risarcimento</i>;</p> <p>III. qualsiasi atto o fatto di cui l'<i>Assicurato</i> sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una <i>Richiesta di risarcimento</i> nei suoi confronti.</p>
<i>Claims Made</i>	Sono " <i>Claims Made</i> " le Polizze che assicurano le <i>Richieste di risarcimento</i> notificate all' <i>Assicurato</i> - e dal medesimo denunciate all' <i>Assicuratore</i> - per la prima volta durante il <i>Periodo di Assicurazione</i> , purché connesse a/derivanti da errori, azioni od omissioni occorsi dopo la data di <i>Retroattività</i> convenuta. Terminato il <i>Periodo di Assicurazione</i> , cessano gli obblighi dell' <i>Assicuratore</i> e nessuna denuncia potrà essere accolta.
<i>Contraente</i>	<p>Il soggetto che stipula l'Assicurazione.</p> <p>Il <i>Contraente</i> deve essere residente o avere sede legale in Italia.</p>
<i>Cose</i>	Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
<i>Costi e Spese</i>	Tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti da o in nome e per conto dell' <i>Assicurato</i> - previo consenso scritto dell' <i>Assicuratore</i> — necessari all'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una <i>Richiesta di risarcimento</i> , sia in fase stragiudiziale che giudiziale. <i>Costi e Spese</i> non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell' <i>Assicurato</i> e/o dei suoi Collaboratori.
<i>Danni Corporali</i>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
<i>Danni Materiali</i>	Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di <i>Cose</i> .
<i>Danno Patrimoniale</i>	Il pregiudizio economico conseguente ad un <i>Atto illecito</i> che colpisce direttamente il patrimonio del danneggiato. Non costituisce <i>Danno Patrimoniale</i> la valutazione economica di un <i>Danno Corporale</i> o di un <i>Danno Materiale</i> .
<i>Danno risarcibile</i>	La somma dovuta dall' <i>Assicurato</i> , a titolo di capitale e spese che il medesimo sia tenuto a risarcire a <i>Terzi</i> per effetto di un provvedimento giudiziale, di un accordo di mediazione o di una transazione quale conseguenza di un <i>Atto illecito</i> .
<i>Franchigia</i>	La parte del <i>Danno risarcibile</i> a termini di <i>Polizza</i> – indicato in un ammontare fisso nel <i>Modulo di Polizza</i> - che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> . La <i>Franchigia</i> non può essere assicurata da altro

	<p><i>Assicuratore.</i> L'Assicuratore è obbligato per la parte del <i>Danno risarcibile</i> eccedente l'importo della <i>Franchigia</i>.</p>
<i>Indennizzo</i>	La somma pagabile all'Assicurato dall'Assicuratore in caso di <i>Richiesta di risarcimento</i> garantita dalla <i>Polizza</i> .
<i>Limite di Indennizzo (Massimale)</i>	La massima esposizione finanziaria dell'Assicuratore rispetto al <i>Danno risarcibile</i> derivante da ciascuna <i>Richiesta di risarcimento</i> . La <i>Polizza</i> può prevedere un <i>Limite di indennizzo</i> aggregato per ciascun <i>Periodo di Assicurazione</i> : in tal caso il relativo importo è indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> e rappresenta la massima esposizione finanziaria dell'Assicuratore rispetto ai <i>Danni risarcibili</i> derivanti da tutte le <i>Richieste di risarcimento</i> ricadenti in un <i>Periodo di assicurazione</i> . Qualora sia previsto un sottolimito di <i>indennizzo</i> per una o più voci di rischio, esso non si intende in aggiunta al <i>Limite di Indennizzo</i> , ma è parte dello stesso. Il sottolimito di <i>Indennizzo</i> rappresenta la massima esposizione finanziaria dell'Assicuratore rispetto ai <i>Danni risarcibili</i> sotto la relativa voce di rischio.
<i>Modulo di Polizza</i>	Il documento – parte integrante della <i>Polizza</i> - che contiene i dati relativi a <i>Contraente, Assicurato, Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto, Periodo di Assicurazione, Retroattività, Premio</i> , nonché altre informazioni, quali estensioni di garanzia, specificazioni del rischio.
<i>Periodo di Assicurazione</i>	Il periodo indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza della <i>Polizza</i> .
<i>Polizza</i>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<i>Premio</i>	Il corrispettivo della <i>Polizza</i> , dovuto dal <i>Contraente</i> all'Assicuratore
<i>Questionario Proposta</i>	Il documento attraverso il quale l'Assicurato fornisce agli all'Assicuratore le informazioni necessarie alla valutazione e quotazione del rischio da assumere. Il <i>Questionario – Proposta</i> forma parte integrante della <i>Polizza</i> .
<i>Retroattività</i>	Il Periodo di tempo compreso tra la data di <i>Retroattività</i> indicata nel <i>Modulo di Polizza</i> e la data di decorrenza del <i>Periodo di Assicurazione</i> . La <i>Retroattività</i> è il periodo anteriore al <i>Periodo di assicurazione</i> nel quale l'Assicurato può essere incorso in negligenze od omissioni da cui abbia tratto una <i>Richiesta di risarcimento</i> .
<i>Richiesta di Risarcimento (Sinistro)</i>	Qualsiasi manifestazione proveniente da <i>Terzi</i> – stragiudiziale o giudiziale - diretta, scritta ed espressa della volontà di ottenere dall'Assicurato il risarcimento di un danno asseritamente causato da un <i>Atto illecito</i> dell'Assicurato stesso. Più <i>Richieste di Risarcimento</i> derivanti da o connesse al medesimo <i>Atto illecito</i> si considereranno a tutti gli effetti della <i>Polizza</i> come un'unica <i>Richiesta di Risarcimento</i> , e pertanto saranno soggette all'applicazione di un unico <i>Limite di Indennizzo</i> ed un'unica <i>Franchigia e/o Scoperto</i> .
<i>Rischio</i>	La probabilità che si verifichi un fatto che dia luogo ad una <i>Richiesta di risarcimento</i> .
<i>Scoperto</i>	La parte del <i>Danno risarcibile</i> a termini di <i>Polizza</i> – indicata in termini percentuali nel <i>Modulo di Polizza</i> - che rimane a carico dell'Assicurato. Lo <i>Scoperto</i> può essere soggetto ad un importo minimo e ad un massimo indicati nel <i>Modulo di Polizza</i> , e non può essere a sua volta assicurato da altro Assicuratore. L'Assicuratore è obbligato per la parte del <i>Danno risarcibile</i> eccedente l'importo dello <i>Scoperto</i> .
<i>Terzi</i>	Tutti i soggetti che non siano legati all'Assicurato da un vincolo contrattuale. Nell'assicurazione della responsabilità civile professionale sono da considerarsi <i>Terzi</i> anche i Clienti dell'Assicurato, limitatamente ai danni che lo stesso possa avere provocato nell'esercizio dell'attività professionale assicurata. La definizione di <i>Terzi</i> non include: - coniuge, genitori e figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; - i rappresentanti legali dell'Assicurato, i suoi amministratori, soci, associati o contitolari, i suoi dipendenti o collaboratori di ogni ordine e grado (salvo che con riferimento alla prestazione di eventuali garanzie RCO), le ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante legale o di cui sia – direttamente od indirettamente – azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile.

1. NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Validità temporale delle garanzie – Clausola Claims made

La presente *Polizza* è in forma “*Claims made*”. L’Assicurazione è valida esclusivamente per le *Richieste di risarcimento* poste a conoscenza dell’Assicurato e da questi comunicate per iscritto all’Assicuratore - in accordo con le condizioni della presente *Polizza* - per la prima volta durante il *Periodo di Assicurazione*, e conseguenti a fatti, errori, omissioni posti in essere non prima del periodo di *Retroattività* indicato nel *Modulo di Polizza*.

Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 1.11 – Obblighi delle Parti in caso di *Richiesta di risarcimento – Circostanze*, sono ritenute valide le *Richieste di Risarcimento* e le denunce di *Circostanze* pervenute all’Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della *Polizza*, purché riferite a *Richieste* ricevute e/o *Circostanze* apprese dall’Assicurato durante il *Periodo di Assicurazione*.

Le garanzie possono essere estese alle *Richieste di risarcimento* pervenute all’Assicurato od ai suoi eredi successivamente alla scadenza della *Polizza*, ove la garanzia postuma di cui alla sezione “3. Condizioni soggette a pattuizione espressa “3.A Garanzia postuma” sia stata attivata in base ai termini e condizioni della stessa.

Art. 1.2 Calcolo e pagamento del premio

Il premio viene calcolato in base alle tariffe in vigore al momento della sottoscrizione.

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di *Premio* successive alla prima debbono essere pagati entro quindici giorni dalla scadenza prevista, altrimenti l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno della scadenza e ricomincerà ad avere effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento da parte del *Contraente*.

Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o rateizzato. Il pagamento del *Premio* può essere effettuato tramite assegno bancario, postale o circolare, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale e contante nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 1.3 Altre assicurazioni – secondo rischio

Solo nel caso in cui riceva una *Richiesta di risarcimento*, l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso *Rischio*, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione interverrà a secondo rischio e cioè solo dopo esaurimento dei *Limiti di indennizzo* previsti dalle altre assicurazioni, fermo in ogni caso il *Limite di indennizzo* stabilito nel *Modulo di Polizza*.

Ove una *Richiesta di risarcimento* attivi la garanzia postuma di una precedente *Polizza* sottoscritta da altri assicuratori, questa assicurazione interverrà a secondo rischio per le somme eccedenti i limiti di indennizzo della *Polizza* precedente, ed a primo rischio per le somme non garantite dalla *Polizza* precedente.

Art. 1.4 Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio – Aggravamento e diminuzione

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese dall’Assicurato e relative a *circostanze* che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del *Rischio*.

Gli aggravamenti di *Rischio* non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del *Rischio* l’Assicuratore è tenuto a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 1.5 Casi di Cessazione dell’Assicurazione

La *Polizza* cessa nei casi di:

- **Decesso dell’Assicurato, cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione per pensionamento o cancellazione dall’Albo professionale; in tali casi il rapporto si estingue alla prima scadenza annuale;**

- **radiazione o sospensione dell'Assicurato** per qualsiasi motivo dall'Albo professionale; in tal caso il rapporto si estingue nel momento in cui l'Assicuratore ne viene a conoscenza con effetto immediato. In questo caso la copertura cessa in relazione agli atti illeciti commessi dopo il provvedimento di espulsione o sospensione dell'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore le circostanze di cui sopra entro 7 giorni dalla data di accadimento, fornendo copia della relativa documentazione.

L'Assicuratore avrà facoltà di:

I. recedere dalla *Polizza* dando 30 giorni di preavviso;

II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti.

In caso di recesso da parte dell'Assicuratore, lo stesso restituirà all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte.

Art. 1.6 Recesso in caso di Richiesta di risarcimento

Dopo ogni denuncia di qualunque Richiesta di risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia l'Assicurato che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 giorni.

In caso di recesso da parte dell'Assicuratore, lo stesso restituirà all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.

Art. 1.7 Durata e Rinnovo dell'Assicurazione

La copertura assicurativa ha durata annuale o di un anno più frazione.

Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo.

La presente Polizza si intenderà pertanto tacitamente rinnovata per un ulteriore anno, a condizione che il contratto non sia gravato da sinistri (sinistri denunciati e/o fatti per i quali ragionevolmente possano derivare richieste di risarcimento) e non siano intervenuti cambiamenti materiali del Rischio assicurato. Nei predetti casi, il Contraente potrà inviare all'Assicuratore formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata nel Modulo di Polizza, ai recapiti indicati all'Art. 1.15 con raccomandata, e-mail o PEC.

L'Assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto con le stesse modalità di cui sopra, inviando raccomandata all'Assicurato.

L'Assicuratore si riserva inoltre la facoltà di modificare le tariffe alla scadenza del Contratto di Assicurazione, inviando formale disdetta dalla polizza almeno 60 giorni prima della scadenza della stessa. In tal caso la polizza cesserà di avere efficacia alla data prestabilita indicata nel Modulo di Polizza, salvo l'accettazione del nuovo preventivo da parte del Contraente che porterà alla sottoscrizione di un nuovo contratto di assicurazione con un nuovo Premio da corrispondere. Si precisa che non costituiscono modifica delle tariffe, secondo quanto sopra riportato, le variazioni di premio derivanti da mutamenti fiscali o normativi che troveranno diretta applicazione.

All'atto del rinnovo, l'Assicurato dovrà rilasciare dichiarazione di assenza sinistri e assenza di cambiamenti materiali del rischio, mediante sottoscrizione dell'apposito "Questionario di Rinnovo", che verrà messo a disposizione almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale indicata nel Modulo di Polizza dall'Assicuratore presso il soggetto che intermedia il presente contratto.

In assenza di avvenuta ricezione del Questionario di Rinnovo e a condizione che nessun sinistro sia stato denunciato all'Assicurato, la Polizza si intenderà rinnovata alle medesime condizioni, ferma l'applicabilità dell'Art. 1.4 "Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio – Aggravamento e diminuzione".

In assenza di disdetta di una delle Parti e di rinnovo dell'Assicurazione alle medesime condizioni, l'Assicuratore mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto del giorno della scadenza qualora il pagamento avvenga entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Il mancato pagamento del Premio entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'Assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata di Premio, sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato.

Rimane ferma la facoltà di recesso in caso di sinistro, così come previsto dall'Art. 1.6 delle Condizioni di Polizza.

Art. 1.8 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali derivanti dal Contratto sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.9 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le attività professionali svolte nei Paesi dell'Unione Europea ed equiparati (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le garanzie di *Polizza* non saranno operanti con riferimento a qualunque Richiesta di Risarcimento promossa e che debba essere trattata in via stragiudiziale, di arbitrato o giudiziale, in Paesi diversi dall'Italia. L'Assicurazione opera solamente nel caso in cui (i) l'Assicurato e/o il *Contraente* abbia la residenza in Italia e/o sede legale e principale in Italia, e (ii) le richieste di risarcimento siano fatte valere in Italia.

Art. 1. 10 Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non regolato dal contratto e per la sua interpretazione si rinvia alle norme di legge vigenti in Italia.

Art. 1. 11 Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di risarcimento / Circostanza

È condizione essenziale ai fini dell'efficacia del presente contratto che l'Assicuratore riceva denuncia scritta della Richiesta di risarcimento o di qualsiasi *Circostanza* della quale sia venuto a conoscenza nel più breve tempo possibile; in ogni caso, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Assicuratore, anche per il tramite di All Risks S.r.l., entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto;
- la copia della Richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nominativo delle persone coinvolte;

Le Richieste di risarcimento avanzate in relazione a *Circostanze* comunicate alla Società nei termini di cui sopra, saranno a tutti gli effetti trattate come Richieste di risarcimento.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi alla Richiesta di risarcimento.

Ove pervenga una citazione giudiziaria, questa, anche se la Richiesta di risarcimento non sia stata precedentemente comunicata, dovrà essere trasmessa all'Assicuratore entro 10 giorni dal ricevimento.

L'Assicuratore ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato loro dall'inadempimento di tale obbligo.

L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore tutte le informazioni necessarie alla gestione del Sinistro e dovrà cooperare secondo quanto l'Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere.

Verificata l'operatività della *Polizza* ed istruito il fascicolo, l'Assicuratore provvederà a valutare l'eventuale *Danno risarcibile* e, qualora ricorrano i presupposti per una definizione del sinistro in via transattiva, a liquidarlo entro 30 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, l'Assicuratore avrà il diritto di assumere a nome dell'Assicurato, la gestione delle *Richieste di risarcimento* e della lite, e potranno nominare avvocati o consulenti legali affinché rappresentino sia l'Assicuratore che l'Assicurato, assumendone i relativi *Costi e Spese* nel limite di un quarto del *Limite di Indennizzo* stabilito per ogni *Richiesta di Risarcimento* ed in aggiunta allo stesso (art. 1917 Codice Civile, 3° comma). Ove l'Assicurato rifiuti tale nomina, i *Costi e le Spese* per la propria difesa resteranno a carico dell'Assicurato e non saranno indennizzabili ai sensi della presente contratto. In ogni caso, l'Assicuratore non riconosce *Costi e Spese* per Legali e Periti scelti dall'Assicurato e non preventivamente approvati. In nessun caso verranno riconosciuti compensi professionali superiori a quelli determinati in base alle tariffe professionali applicabili e, per quanto riguarda i legali, dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni.

L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione ad alcuna *Richiesta di Risarcimento* né concordare l'entità del *Danno risarcibile* e si impegna a non pregiudicare la posizione dell'Assicuratore od i diritti di rivalsa dei medesimi.

L'Assicuratore non potrà definire transattivamente alcuna *Richiesta di Risarcimento* senza il consenso scritto dell'Assicurato. Qualora tale ultimo rifiuti di acconsentire ad una transazione raccomandata per iscritto dall'Assicuratore e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una *Richiesta di Risarcimento*, il *Danno risarcibile* da parte dell'Assicuratore non potrà eccedere l'ammontare della transazione raggiunta, inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data del rifiuto.

Art. 1.12 Diritto di Surrogazione

L'Assicuratore è surrogato, fino a concorrenza dell'*Indennizzo* pagato o da pagare e dei *Costi e Spese* sostenuti o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

Art. 1.13 Richieste di risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa

L'Assicurato che si renda complice di, o provochi una *Richiesta di risarcimento* falsa o fraudolenta, esagerando dolosamente l'ammontare del danno, dichiarando fatti non rispondenti al vero, producendo documenti falsi, occultando prove, ovvero agevolando gli intenti fraudolenti di Terzi, perde il diritto ad ogni *Indennizzo*. Il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di *Premio*, fermo il diritto di rivalsa dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato per eventuali risarcimenti già effettuati.

Art. 1.14 Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente Contratto, il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza (o sede legale) del *Contraente*.

Art. 1.15 Variazioni e comunicazioni

Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante emissione da parte dell'Assicuratore di apposito documento (allegati/appendici).

Tutti gli avvisi e le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviati per lettera raccomandata, PEC o per e-mail:

a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette all'Assicuratore queste dovranno avvenire:

- I. Sogessur SA - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC: sogessur@pec.it

in alternativa all'indirizzo:

- II. All Risks S.r.l, Intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari, sezione A nr. A000184702 con sede legale in Roma, alla via Leonida Bissolati, 54 – 00187 Roma; Tel. +39. 06 42114211 Fax. +39.06 42114444- e-mail: info@allrisks.it
– Pec: portafoglio@pec.allrisks.it

b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato e/o *Contraente*: all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 1. 16 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della *Polizza* e nominativo del *Contraente*; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/come-presentare-un-reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di Assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;

b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

Art. 1.17 Sanzioni ed embargo

Le garanzie non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l'Indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 2.1 Oggetto della garanzia

Ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un *Atto illecito* che abbia involontariamente causato a Terzi – compresi i clienti - *Danni patrimoniali, Danni corporali e materiali*, nell'esercizio dell'attività professionale di Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito, Geologo, così come disciplinate dalle leggi vigenti.

Si specifica che la copertura della responsabilità professionale dei chimici è regolata dalle disposizioni dell'allegato A001 per quanto riguarda l'oggetto della copertura.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine od autorizzato dalle competenti autorità e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano per la durata dell'Assicurazione.

Le attività garantite sono tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

Le garanzie sono altresì estese ai *Danni Patrimoniali, corporali e materiali* cagionati da un membro dello staff/dipendente/collaboratore del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ferme le eventuali esclusioni e limitazioni di Polizza.

Restano fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Art. 1.12 della Sezione Norme comuni che regolano il contratto di assicurazione.

Sono compresi in garanzia, nell'ambito dell'attività professionale dichiarata nel modulo di polizza, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla Polizza:

- Incarichi assunti ai sensi del D. Lgs. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) e nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori);
- L'attività di progettista, di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione (DLgs 494/96 e successive modifiche; Legge 81/2008 e successive modifiche)
- La consulenza ecologica e ambientale, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dall'asbesto - amianto così come previsto all'Art. 2.12 lett. T
- Attività di accertamento della consistenza statico-funzionale (Fascicolo Fabbricato);
- Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 comma 5 del DPR 554/99);
- DIA e Super DIA;
- Attività di project management nelle costruzioni;
- Attività di verifica degli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 30 comma 6 della Legge 166/02;
- Responsabilità derivanti all'Assicurato per l'attività di certificatore energetico in applicazione del D. Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e successivo D. Lgs n. 311 del 29/12/2006 e successive modifiche;
- Incarichi esterni svolti presso gli uffici tecnici di enti pubblici.

È acquistabile separatamente l'estensione alle seguenti garanzie:

- **Garanzia Postuma (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA 4.A – se le condizioni di cui all'art. 4.A sono soddisfatte);**
- **Responsabilità derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 - Codice degli Appalti pubblici -ex "Legge Merloni" (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA 4.B);**
- **Responsabilità derivanti da Interruzione o Sospensione di attività (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA 4.C);**
- **Incarichi professionali derivanti da impegni di "General Contractor" (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA 4.D).**

Art. 2.2 - Privacy

La garanzia si intende operante anche ai *Danni Patrimoniali* cagionati dall'Assicurato a Terzi, compresi i Clienti, in conseguenza dell'errata applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia è prestata con un sottolimito pari € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ogni Richiesta di risarcimento e per Periodo di assicurazione.

Art. 2.3 – Perdita di documenti

La garanzia si intende operante anche per le *Richieste di risarcimento* collegate a o comunque derivanti da danneggiamento, perdita o distruzione di documenti quali atti, certificati, , moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma, eccetto il formato elettronico, la cui custodia era stata affidata all'*Assicurato*, ai suoi predecessori o a *Terzi* dagli stessi incaricati, nell'ambito dell'attività professionale dichiarata nel *Modulo di Polizza*.

La garanzia si intende estesa ai costi e le spese sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o restaurare i documenti danneggiati o persi, a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Le garanzie di cui al presente paragrafo sono prestate con un *Indennizzo* con sottolimito pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni *Richiesta di Risarcimento* e per *Periodo di assicurazione*.

Qualora i supporti di elaborazione dati elettronici fossero assicurati dal presente Contratto e subiscano perdite fisiche o danni assicurati dal presente Contratto, la base di valutazione sarà il costo dei supporti vergini più i costi di copia dei dati elettronici dal backup o dagli originali di un precedente generazione. Questi costi non includono la ricerca e l'ingegneria né i costi di ricreazione, raccolta o assemblaggio di tali dati elettronici. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto vuoto. Tuttavia, la presente Polizza non indennizzerà alcun importo relativo al valore di tali dati elettronici né all'*Assicurato* né a qualsiasi altra parte, anche se tali dati elettronici non potranno essere ricreati, raccolti o assemblati.

Restano in ogni caso escluse le obbligazioni, i titoli di credito, le banconote e le cambiali.

Art. 2.4 – Perizie, consulenze e certificazioni

Le garanzie si intendono operanti anche per i *Danni patrimoniali* cagionati a *Terzi*, in relazione allo svolgimento da parte dell'*Assicurato* di perizie, consulenze e certificazioni.

Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% (10 per cento) con il minimo di € 3.000,00 (tremila/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per Richieste di risarcimento.

Art. 2.5 – Ingiuria e diffamazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2.12 – Esclusioni lett. g), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da ingiuria o diffamazione commesse dall'*Assicurato* o da taluna delle persone del cui operato egli sia tenuto a rispondere **limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute, entro il limite di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni Richiesta di risarcimento e per Periodo di assicurazione** (fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Art. 1.12 – Diritto di Surrogazione).

Art. 2.6 – Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2.12 – Esclusioni lett. o) e lett. p), le garanzie si intendono operanti per i *Danni corporali, Danni materiali e Danni patrimoniali* cagionati a *Terzi*, dei quali l'*Assicurato* sia civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dello Studio Professionale, sia nella sede principale che in eventuali sedi secondarie stabili. Sono compresi i danni arrecati a *Terzi* da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti del cui fatto l'*Assicurato* debba rispondere.

La garanzia è prestata con l'applicazione di un *Indennizzo* pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni *Richiesta di risarcimento* e per *Periodo di assicurazione*.

Si intendono comunque esclusi:

- a) ***Danni materiali* sofferti dall'*Assicurato* come conseguenza di fuoriuscita d'acqua per guasto o rottura di impianti tecnici idrici, igienici, di riscaldamento;**
- b) ***Danni materiali* – inclusi i danni cagionati da furto o incendio - a beni che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto all'Art. 2.3 – Perdita di Documenti;**
- c) **Danni di qualsiasi natura occorsi in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, elevazione e demolizione;**
- d) **Danni di qualunque natura derivanti dalla circolazione di qualunque veicolo.**

Art. 2.7 – Responsabilità civile verso i prestatori d’opera – dipendenti (RCO)

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), all’INAIL, all’INPS e al soggetto danneggiato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti, durante il periodo di validità della presente copertura assicurativa, da prestatori di lavoro, intesi come tali tutte le persone fisiche, dipendenti o non, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in *Polizza*, incluse quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all’INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall’Assicurato.

A titolo meramente esemplificativo, sono prestatori di lavoro i dipendenti con qualunque tipologia contrattuale (lavoro a tempo indeterminato, determinato, intermittente, ripartito, part-time, apprendistato, contratto di inserimento), i lavoratori con contratto di somministrazione, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori a progetto e occasionali, i lavoratori con contratto di prestazione d’opera, gli Amministratori della *Contraente*, escluso il legale rappresentante.

È compresa anche l’azione di regresso dell’INAIL e dell’INPS ai sensi dell’art. 1916 c.c.

La garanzia non opera per i c.d. mobbing/ bossing/ straining e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante.

Alla presente garanzia si applica l’art. 1917 c.c., pertanto l’Assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un *Terzo*, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

La garanzia è prestata con l’applicazione di un Indennizzo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di assicurazione e con una Franchigia pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Art. 2.8 – Sanzioni fiscali

A parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 2.12 – Esclusioni lett. e), le garanzie si intendono operanti anche per responsabilità civile derivante all’Assicurato in caso di sanzioni fiscali comminate ai Clienti, e riconducibili ad errori od omissioni colposi commessi dall’Assicurato stesso nello svolgimento dell’attività professionale.

Art. 2.9 – Limiti di indennizzo – Franchigia - Scoperto

Le garanzie di *Polizza* sono prestate nei *Limiti di indennizzo* ed eventuali sottolimiti di *indennizzo* indicati nel *Modulo di Polizza e/o nelle presenti condizioni di assicurazione*. Ove nello stesso siano indicati una *Franchigia* o uno *Scoperto*, il relativo importo si intende a carico dell’Assicurato, e l’Assicuratore indennizzerà la quota di *Danno risarcibile* in eccesso alla *Franchigia* o allo *Scoperto* applicabile.

Qualora l’Assicuratore abbia provveduto al pagamento in favore di Terzi dell’intero *Danno risarcibile*, l’Assicurato si obbliga a rimborsare all’Assicuratore l’importo dello *Scoperto* e della *Franchigia* applicabile. **Il Limite di indennizzo di un Periodo di assicurazione non si cumula con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.**

Il Limite di indennizzo convenuto per ogni Richiesta di risarcimento e per Periodo di assicurazione, resta unico anche nel caso di corresponsabilità dei singoli Professionisti associati con il Contraente/Assicurato o tra loro.

Art. 2.10 – Responsabilità solidale

L’Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti (assicurati o non assicurati), l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato, al netto dell’eventuale *franchigia/scoperto* previsti dalla *Polizza*.

Art. 2.11 – Clausola di raccordo

Nel caso in cui la presente *Polizza* ne sostituisca o rinnovi un’altra stipulata con il medesimo Assicuratore, ovvero ne riprenda senza soluzione di continuità una disdettata (sempre con il medesimo Assicuratore), le relative garanzie saranno valide anche con riferimento ai comportamenti posti in essere durante la validità della *Polizza* sostituita, rinnovata o disdettata, sempreché le richieste di risarcimento che ne derivino vengano notificate all’Assicurato e da questi all’Assicuratore durante il *Periodo di validità* indicato nel *Modulo di Polizza*.

Art. 2.12 – Esclusioni

Le garanzie non operano:

- a) **per le Richieste di Risarcimento derivanti dall’esercizio da parte dell’Assicurato di attività diverse da quelle indicate nel Modulo di polizza;**

b) per le *Richieste di Risarcimento* causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a *Circostanze* esistenti prima od alla data di decorrenza di questa *Polizza*, che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva *Richiesta di Risarcimento* contro di lui;

c) a favore di un *Assicurato* che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare le attività indicate nel *Modulo di Polizza*, oppure che sia stato colpito da provvedimento di sospensione, cancellazione dall'albo, revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività, radiazione o licenziamento per giusta causa.

In tali casi le garanzie restano sospese in relazione agli *Atti Illeciti* commessi successivamente alla data di emissione e sino alla data di revoca del provvedimento.

Le garanzie restano in ogni caso operanti in relazione alle *Richieste di Risarcimento* riferibili ad *Atti Illeciti* commessi prima della data del provvedimento.

d) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da azioni dolose o fraudolente dell'*Assicurato*, e/o dall'esercizio da parte dello stesso di attività abusive, non consentite o non riconosciute dalle Leggi;

e) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'*Assicurato* o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'Art. 2.8;

f) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'*Assicurato* ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;

g) per le *Richieste di risarcimento* derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, ingiuria o diffamazione;

h) quando il *Contraente* è persona giuridica, per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;

i) per *Richieste di risarcimento* derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati dal nuovo codice di procedura penale (dpr 22 settembre 1988 n. 447);

j) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti dalla omissione nella stipula o modifica di assicurazioni, ritardi nel pagamento dei relativi premi;

k) per le richieste di risarcimento dovute a danni derivanti da un programma per computer o da un insieme di programmi per computer:

- intenzionalmente progettati o utilizzati per compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o elaborati, o per influenzare le reti e i sistemi informativi e quindi i servizi offerti o accessibili;

- o utilizzati per errore ma che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o elaborati, o dell'elaborazione, o per influenzare le reti e i sistemi informativi e quindi i servizi offerti o accessibili.

l) per le *Richieste di Risarcimento* svolte nei confronti dell'*Assicurato* da parte di collaboratori, dipendenti e praticanti che si siano avvalsi delle prestazioni dell'*Assicurato*, salvo che siano state regolarmente fatturate come clienti dell'*Assicurato*;

m) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'*Assicurato*;

n) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da azioni dolose o fraudolente dell'*Assicurato*, e/o dall'esercizio da parte dello stesso di attività abusive, non consentite o non riconosciute dalle Leggi;

o) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da *Danni Corporali* determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, salvo quanto previsto agli articoli 2.6 e 2.7;

p) per le *Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Materiali*, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, salvo quanto previsto agli articoli 2.3, 2.6 e 2.7;

q) responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di Collaboratori, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'*Assicurato*, salvo quanto previsto dall'art. 2.7. RCO;

r) per danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'*Assicurato* ma dalle perdite ad essi conseguenti (es. perdita di profitto);

s) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

t) per le *Richieste di risarcimento* dovute a perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate o contribuite da o derivanti da:

i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto nucleare o dalla combustione di combustibile nucleare.

- ii. le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre pericolose o contaminanti di qualsiasi impianto nucleare, reattore o altro assemblaggio nucleare o componente nucleare di esso.
 - iii. qualsiasi arma o dispositivo che impieghi fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o forza o materia radioattiva.
 - iv. le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose o contaminanti di qualsiasi materia radioattiva. L'esclusione in questa sottoclausola non si estende agli isotopi radioattivi, diversi dal combustibile nucleare, quando tali isotopi vengono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o altri simili scopi pacifici.
 - v. qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica.
- u) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da qualsiasi responsabilità effettiva o presunta di qualsiasi tipo per qualsiasi pretesa in relazione a perdite o danni direttamente o indirettamente causati da, derivanti da, risultanti da, o conseguenza della natura pericolosa dell'amianto o di qualsiasi materiale contenente amianto in qualsiasi quantità o in qualunque modo connesso o al quale abbia contribuito la presenza di amianto;
- v) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da danni o perdite causati direttamente o indirettamente da, avvenuti attraverso o in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di proprietà da parte o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- w) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da danni o perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da, risultanti da o in connessione con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altro causa o evento che concorrono contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno. Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o la minaccia della stessa, di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, che agiscano da soli o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i) o governo(i), impegnato per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere il pubblico, o qualsiasi parte del pubblico, in una situazione di minaccia o costrizione. Questa esclusione riguarda anche perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da, risultanti da o in connessione con qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in qualsiasi modo relativa a qualsiasi atto di terrorismo. Se l'*Assicuratore* afferma che a causa di questa esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta da questa assicurazione, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'*Assicurato*. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione sia ritenuta non valida o inapplicabile, il resto rimarrà pienamente in vigore;
- x) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da o correlati a materiali, attrezzature, beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell'*Assicurato* o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'*Assicurato*;
- y) per le *Richieste di Risarcimento* relative ad attività in cui l'*Assicurato* sia contrattualmente impegnato a fabbricare, costruire, erigere, installare od eseguire lavori di costruzione o ristrutturazione;
- z) per i danni da responsabilità direttamente o indirettamente derivante da, o connesse a, o conseguenti a prodotti geneticamente modificati (OGM).
- aa) per i danni in qualunque modo collegati a ogni presunta o provata responsabilità direttamente o indirettamente derivante dalla Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in qualunque forma e senza alcuna limitazione compresa ma non limitata alla Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) o alla nuova variante della malattia Creutzfeld-Jacob (vCJD);
- bb) per qualsiasi responsabilità derivante da o comunque connessi a campi elettromagnetici;
- cc) per i danni di qualsiasi natura, sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti: ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, comprese le indagini, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di questi funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di agire in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, compresi l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, la bonifica o la rimozione di questi funghi, muffe, spore o micotossine; l'assicuratore non avrà alcun dovere o obbligo di indennizzare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o disposizioni amministrative o regolamentari, requisiti, direttive, mandati o decreti che derivano o risultano da, o in qualsiasi modo coinvolgono, in tutto o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; qualsiasi direttiva o richiesta

amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Per agenti inquinanti si intendono solidi, liquidi, gassosi o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, prodotti chimici, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Per rifiuti si intendono, a titolo puramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare;

- dd) per i *Danni Patrimoniali* direttamente o indirettamente derivanti da mancata o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità o qualsiasi tipo di energia;
- ee) per i danni da responsabilità direttamente o indirettamente derivante da attività di sperimentazione, modifica, acquisizione, preparazione, lavorazione, trattamento, distribuzione, magazzinaggio o applicazione o qualsiasi utilizzazione di materiali di qualunque tipo interamente o parzialmente derivati dal corpo umano (a titolo esemplificativo ma non limitativo: tessuti, cellule, organi, sangue, urine, escrezioni e secrezioni) e ogni derivato o prodotto biosintetico;
- ff) per responsabilità derivanti dall'effettuazione di opere ad alto *Rischio* quali: ferrovie, funivie, gallerie, dighe, opere subacquee;
- gg) per i *Danni Punitivi*: non saranno in nessun caso considerati indennizzabili ai termini della presente *Polizza* i c.d. "Danni Punitivi/esemplari/multipli" neanche qualora la condanna derivi da fatti o responsabilità che sarebbero assicurati ai termini della presente *Polizza*;
- hh) per le *Richieste di risarcimento* dovute a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa (sia che tale perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa sia stata subita da un *Assicurato* o da una terza parte) di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causata da, contribuito da, risultante da, derivante da, in connessione o comunque in qualsiasi modo direttamente o indirettamente imputabile a:
 - 1) Coronavirus; e
 - 2) Malattia da coronavirus (COVID-19); e
 - 3) Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2); e
 - 4) qualsiasi mutazione o variazione di 1), 2) o 3) di cui sopra; e
 - 5) qualsiasi malattia infettiva designata o trattata come pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità; e
 - 6) qualsiasi timore o anticipazione di quanto sopra 1), 2), 3), 4) od 5), indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza;
- ii) Per le *richieste di risarcimento* derivanti da danni causati da alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tempeste, valanghe, piogge torrenziali, smottamenti e caduta di oggetti di origine naturale nonché qualsiasi evento riconosciuto come calamità naturale dalla legge;
- jj) Per le *richieste di risarcimento* derivanti dal rilascio di attestazioni e/o asseverazioni così come disciplinato dall'art. 119 del D.L. 34/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre escluse le *Richieste di risarcimento* derivanti dalle sotto riportate attività, salvo che non siano state acquistate le relative estensioni come riportato all'art. 2.1 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE:

- Responsabilità derivanti dall'applicazione del d.lgs. 50/2016 (Codice Appalti Pubblici) e ss.mm.ii.(vedi Condizione Particolare 4.B);
- Responsabilità derivanti da Interruzione o Sospensione di attività (vedi Condizione Particolare 4.C);
- Incarichi professionali derivanti da impegni di General Contractor (vedi Condizione Particolare 4.D).

3.CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

3.1 Responsabilità solidale (valida esclusivamente per Ingegneri, Architetti, Geometri e Società di Ingegneria)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art.2.10 della 2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti degli altri responsabili solidali. Fermo ed invariato il resto.

4.CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA

(valide solo se richiamate nel *Modulo di Polizza*, o in una apposita Appendice, e dietro versamento del relativo premio)

4.A Garanzia Postuma decennale (legge 124/2017 cd. Legge sulla concorrenza)

In caso di morte, invalidità, pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione definitiva dell'attività per sua libera volontà e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dell'albo professionale per motivi disciplinari), le garanzie si intendono estese alle *Richieste di risarcimento* pervenute all'Assicurato od ai suoi eredi entro i 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della *Polizza*, per *atti illeciti* commessi dall'Assicurato, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il *Periodo di Assicurazione* compresa l'eventuale *Retroattività* e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati con il pagamento di un premio aggiuntivo.

Per i *Danni risarcibili* in base alla presente estensione di garanzia, il *Limite di indennizzo* indicato nel *Modulo di Polizza* costituirà la massima esposizione dell'Assicuratore per l'intero periodo di copertura postuma.

I In caso di Società, le condizioni di cui sopra sono applicabili individualmente a ciascun Assicurato. Restano in qualunque caso fermi gli obblighi stabiliti in capo all'Assicurato dall'Art. 1.11 – Obblighi delle parti in caso di *Richiesta di risarcimento*.

4. B Estensione Codice Appalti

Fermi restando i termini e le condizioni contenuti nella *Polizza* ed in eventuali appendici, le garanzie possono essere estese agli incarichi assunti in applicazione del d. lgs. 50/2016 (Codice Appalti Pubblici) e ss.mm.ii. a coprire le responsabilità previste all'art.106, commi 9 e 10 del Codice degli Appalti Pubblici nonché le responsabilità derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo da cui possano derivare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico della Stazione Appaltante (in conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 723/2018 e ss.mm.ii.).

Ove richiesto dalla Stazione Appaltante, l'Assicuratore si impegna a rilasciare un "Certificato Merloni" per ogni incarico soggetto alla normativa sugli Appalti Pubblici con un *Limite di indennizzo* non superiore a quello di cui alla *Polizza*.

Il *Premio* relativo a ciascun eventuale "Certificato" rilasciato è pagabile in unica soluzione anticipata. Le garanzie di cui alla presente estensione sono soggette ad una *Franchigia* o *Scoperto* non inferiore a quelli indicati nel *Modulo di Polizza*.

Il *Limite di indennizzo* per ciascun "Certificato Merloni" è da considerarsi separato ed in aggiunta al *Limite di indennizzo* indicato nel *Modulo di Polizza*.

In deroga alle condizioni dello Schema Tipo 2.2 – D.M. 123/04, qualora per cause non imputabili all'Assicurato, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto, la copertura assicurativa del singolo "Certificato Merloni" perde automaticamente ogni efficacia ed il *Premio* pagato rimane acquisito dall'Assicuratore.

4.C Estensione ad interruzione o sospensione di attività

Fatti salvi i termini e le condizioni contenuti nella *Polizza* e in ogni suo allegato, e a parziale deroga della esclusione Art. 2.12 r), le garanzie vengono estese alla responsabilità civile dell'Assicurato per *Danni patrimoniali* derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di *Terzi* derivante dalla responsabilità civile dell'Assicurato per un fatto illecito che ha involontariamente causato a Terzi durante l'esercizio dell'attività professionale, come disciplinato dalle leggi in materia.

La presente garanzia è soggetta ad un limite di *Indennizzo* con sottolimito pari ad € 100.000,00 (centomila/00) per *Richiesta di risarcimento* e per *Periodo di assicurazione*, e ad uno *Scoperto* pari al 10% di ogni danno, con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

4.D Incarichi professionali in regime di “GENERAL CONTRACTOR”

Fermi restando i termini e le condizioni contenuti nella *Polizza* ed in eventuali sue appendici, le garanzie sono estese agli incarichi professionali in regime di **“General Contractor” (“chiavi in mano”)**. In tal caso, la lettera x) dell’Art. 2.12 – Esclusioni si intende abrogata (ferma restando la piena operatività di tutte le altre), e saranno operanti le seguenti ulteriori esclusioni delle *Richieste di risarcimento* relative a:

- (I) attività relative all’acquisizione, compreso il finanziamento, delle aree dove verranno eseguite le opere;
- (II) mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi contrattualmente stabiliti;
- (III) messa in opera o mancata messa in opera di piani per la sicurezza o delle relative procedure inerenti il progetto, ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dalla Legge 81/2008;
- (IV) predisposizione o mancata predisposizione di stime o perizie, ad eccezione di quelle rientranti legittimamente nell’ambito degli incarichi, attività o servizi resi a Terzi e coperti dalla presente garanzia;
- (V) qualsiasi vizio o difetto di costruzione od esecuzione di lavori per mancanza di conformità dei medesimi rispetto al progetto e/o ai capitolati esecutivi, ove le opere siano eseguite da:
 - l’Assicurato/Contraente;
 - un subappaltatore dell’Assicurato;
 - ogni Impresa e/o controllata di ogni Impresa, di cui l’Assicurato abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione, nonché ogni Impresa che abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione, ovvero eserciti poteri di indirizzo o di gestione dell’Assicurato.
- (VI) attività, incluse quelle di consulenza, finalizzate o connesse alla concessione di finanziamenti eventualmente previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
- (VII) superamento dei budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l’esecuzione di opere, da qualsivoglia preventivo ovvero da qualsiasi altro limite di spesa;
- (VIII) fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o comunque un accertato stato di insolvenza del Contraente, dell’Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore.

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di avere letto attentamente e di approvare espressamente le seguenti clausole:

Art. 1.1 – Validità temporale delle garanzie – Clausola Claims made

Art. 1.3 – Altre Assicurazioni – secondo rischio

Art. 1.6 – Recesso in caso di Richiesta di risarcimento

Art. 1.7 – Durata e Rinnovo dell’Assicurazione

Art. 1.11 – Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di risarcimento / Circostanze

Art. 1.16 – Reclami

Art. 1.17 – Sanzioni ed embargo

Art. 2.9 – Limiti di indennizzo – franchigia/scoperto

Art. 2.12 – Esclusioni

ALLEGATO A001

CONDIZIONI ADDIZIONALI Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Chimici Tecnici Laureati o Diplomati Liberi Professionisti

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Chimico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque regolarmente iscritta al relativo Albo, che svolga la professione di Chimico.

L'oggetto della professione del chimico consiste in:

Analisi chimiche, certificazioni, Perizie, consulenze e pareri. Interventi sulla produzione, Studio e messa a punto di processi chimici, di procedimenti delle metodologie chimiche; esecuzione di impianti chimici, compilazione dei progetti, preventivi, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori, avviamento, consegne, contabilità, inventari e consegne di impianti industriali, impianti pilota, laboratori chimici, giudizi sulla qualità di merci o prodotti, della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, perizie, consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi, consulenze in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, analisi e valutazione del rischio, interventi di prevenzione e protezione, assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del D.L. n° 626, DL. N° 494. L n°81, L n° 231, il tutto viene indicato in modo puramente esemplificativo e non esaustivo.

Clausola modificativa dell'Art.2.1 "Oggetto dell'Assicurazione"

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un *Atto illecito* che abbia involontariamente causato a Terzi – compresi i clienti - *Danni patrimoniali, Corporali e Materiali* nell'esercizio dell'attività professionale di Chimico.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Le attività garantite sono tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione. Le garanzie sono altresì estese alle *Perdite patrimoniali* cagionate da un membro dello staff/dipendente/collaboratore del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

Restano fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Art. 1.12 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla Polizza:

- a) Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) Incarichi di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione, (DL. 09/04/08 n. 81 e successive modifiche);
- c) Attività di Accertamento della Consistenza Statico- Funzionale, (Fascicolo Fabbriato);
- d) Attività di supporto al R.U.P., (art. 8 co 5 del DPR.554/99);
- e) DIA e super DIA e smi;
- f) Attività di project management nell'ambito del settore costruzioni;
- g) Attività di verifica degli elaborati progettuali ai sensi dell'art.30 co 6 della L.166/02
- h) Contratti di natura professionale inerenti a responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno;
- i) Incarichi in materia di igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto

dal DL. 09/04/08 n. 81 (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).

- j) Incarichi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e sue modifiche
- k) Nomina a Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori come previsto dal DL. 09/04/08 n. 81
- l) Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99
- m) Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori d'importo inferiore a 20 milioni di Euro come previsto dall'Art. 30 comma 6 della Legge 166/02.
- n) Attività di Responsabile Unico del Procedimento esterno all'Ente Pubblico;
- o) campionamenti, rilievi, indagini ed analisi chimiche di ogni specie (ad. Es. quelle previste dalla Legge n. del 19 Luglio 1957 e s.m.i.), eseguite con qualunque metodo, anche innovativo, e a qualunque scopo destinate, su sostanze e materiali quali: Acque reflue e rifiuti (ad es. le analisi ambientali), Prodotti farmaceutici, profumi, cosmetici, detersivi per la persona; d. Detersivi e saponi per la casa, prodotti petroliferi e chimici industriali; alimenti e acque potabili, alcool e bevande, prodotti agricoli, Materiali di origine biologica (ad es. le analisi tossicologiche, biochimiche e biomediche), validazione di metodi analitici, certificazioni analitiche, pareri, giudizi, classificazioni (ad es. rifiuti) e relativa consulenza e assistenza normativo-amministrativa.
- p) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali (ad es. EN ISO 9001:2000), certificazione ambientale (ad es. EN ISO 14000:1996, EMAS: 761/2001/CE), accreditamento di laboratori (EN ISO 17025:1999), certificazione del sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001), certificazione del sistema di autocontrollo delle imprese alimentari basato sul metodo HACCP ("Hazard Analysis and Critical Control Point" ad es. UNI 10854:1999), nonché per il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminare i difetti.
- q) consulenza e assistenza per le procedure di autocontrollo delle imprese alimentari e la redazione del manuale HACCP (D.lgs. 155/97 e s. m. i.), nonché per le procedure di autocontrollo di prodotti in genere.

È acquistabile separatamente l'estensione delle garanzie alle seguenti attività a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo:

- responsabilità derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 - Codice degli Appalti pubblici (ex "Legge Merloni") Condizione Particolare 4.B;
- responsabilità derivanti da Interruzione o Sospensione di attività (Condizione Particolare 4.C);
- Incarichi professionali derivanti da impegni di "General Contractor" (vedi Condizione Particolare 4.D).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI SOGESSUR

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati da Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Sogessur S.A.) (Titolare del Trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti² nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite. A tali scopi Lei potrebbe fornire a Sogessur S.A., eventuali categorie particolari di dati personali quali quelli relativi alla salute³ ed eventuali dati giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione e/o all'esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito della struttura di Sogessur S.A., solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di incaricati del trattamento, sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo di Sogessur S.A., e a società di fiducia di Sogessur S.A., che svolgono per conto di tale compagnia attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto⁵. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dal titolare del trattamento dietro richiesta. Inoltre, taluni Suoi dati potrebbero, sempre per le finalità sopra indicate, essere comunicati a soggetti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi terzi, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Capo V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) del Reg. 2016/679. La invitiamo pertanto a rilasciare a Sogessur S.A., con la sottoscrizione dell'apposita sezione, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi le categorie particolari di dati personali quali quelli relativi alla salute ed eventuali dati giudiziari da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà accedere ai Suoi dati e, eventualmente, chiederne la cancellazione, rettifica, limitazione, portabilità⁶ od opporsi al loro trattamento, nonché esercitare gli ulteriori diritti⁷ rivolgendosi al Titolare del Trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, ai seguenti contatti: Sogessur S.A. Via Tiziano 32, 20145 Milano, e-mail DPO@societegenerale-insurance.it. Inoltre, potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo⁸. È inteso che Lei, in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, non incidendo, però, sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Potrà rivolgersi ai medesimi indirizzi al fine di conoscere l'elenco di tutti i soggetti a cui potranno essere trasmessi i suoi dati personali, nonché, nel caso di trasferimento ad un Paese Terzo, per ottenere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo dove sono disponibili. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra descritte, nel rispetto dei termini prescizionali previsti dalla legge.

1. *Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.*
2. *Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche, attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679)*
3. *Per categorie particolari di dati s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679).*
4. *In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.*
5. *ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.*
6. *Limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.*
7. *Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679*
8. *"Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione". Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità. <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.*